

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO STRUTTURATO
"CENTROBANCA DYNAMIC INDEX 23 – 15.03.2011"**

di nominali massimi EURO 250.000.000 - ISIN IT0004021520

**Garantito da Banche Popolari Unite S.c.r.l.
(Long Term Credit Rating Moody's A2, S&P A-, Fitch A-)**

Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DELLA NOTA

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA DYNAMIC INDEX 23 – 15.03.2011" (di seguito anche il "Prestito Obligazionario") è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede in Milano (di seguito anche l' "Emittente") in un importo massimo di nominali EURO 250 milioni, suddiviso in un massimo di n. 250.000 Obbligazioni al portatore del valore nominale di EURO 1.000 cadauna, in taglio non frazionabile (di seguito anche le "Obbligazioni").

Alla data d'emissione, l'Emittente procederà all'accantonamento del Prestito Obligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – DATA DI GODIMENTO

Le Obbligazioni hanno godimento 15 marzo 2006.

Art. 3 - PREZZO DI EMISSIONE E DI RIMBORSO

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo di EURO 950 per ogni Obbligazione di nominali EURO 1.000, pari al 95% del valore nominale e verranno rimborsate alla pari alla scadenza.

Art. 4 – DURATA, DATA DI EMISSIONE E DI RIMBORSO

Le Obbligazioni hanno durata di cinque (5) anni, dal 15 marzo 2006 al 15 marzo 2011, data in cui le stesse saranno rimborsate integralmente.

Art. 5 - INTERESSI

Le obbligazioni fruttano alla scadenza, ovvero in data 15 marzo 2011, sul valore nominale, interessi calcolati dall'Agente di Calcolo senza deduzione di spese secondo la sotto riportata formula (convenzione Act/360 – Modified Following Unadjusted), pagabili in un'unica cedola variabile lorda, e soggetti al regime fiscale di cui all'articolo "Regime fiscale":

$$I = 1000 \text{ Euro} * \left\{ \text{Max} \left[0\%; 100\% * \left(\frac{\text{Indice}_T - 100}{100} \right) \right] \right\}$$

Dove:

Indice_T è pari al valore dell'Indice (come di seguito descritto) calcolato il 15 marzo 2011. Alla Data di Godimento il valore dell'Indice è pari a 95.

Il Valore dell'indice può essere visualizzato alla relativa pagina Reuters: 0#TLXFDLINK=TLIT e mensilmente sul quotidiano a pubblicazione nazionale "Milano Finanza" nelle pagine economico-finanziarie.

Il rendimento del prestito varia in relazione all'andamento dell'Indice di Riferimento durante la vita del titolo, con un minimo risultante dalla differenza tra prezzo d'emissione e prezzo di rimborso pari all'1.03% nominale annuo lordo (0.90% nominale annuo netto).

Art. 6 – COMPOSIZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

L'Obbligazione consente di beneficiare dell'apprezzamento di un paniere diversificato di fondi comuni d'investimento monetari, obbligazionari e azionari (Indice Dynamic Index 23, di seguito anche l' "Indice") offrendo al contempo il diritto al rimborso del capitale alla scadenza.

Durante la vita dell'obbligazione i pesi dei fondi sono ottimizzati su base giornaliera, in base a una procedura trasparente e oggettiva prestabilita, in modo da beneficiare degli eventuali incrementi del paniere di riferimento e offrendo altresì la protezione del capitale investito.

Più precisamente, se il valore del portafoglio di riferimento cresce, si aumenta l'investimento nei fondi azionari e obbligazionari, diminuendo la percentuale di fondi monetari; se invece il valore del portafoglio di riferimento diminuisce, si riduce l'investimento nei fondi azionari e obbligazionari, aumentando la percentuale di fondi monetari.

Qualora la riduzione del valore del portafoglio di riferimento fosse tale da compromettere il rimborso del capitale a scadenza, gli investimenti in fondi monetari possono essere riallocati in un'obbligazione teorica (di seguito definita).

Qualora si verificasse una totale allocazione in obbligazione teorica, risulterà impossibile un ulteriore ribilanciamento e la percentuale degli investimenti in fondi azionari ed obbligazionari non potrà più discostarsi da zero fino alla scadenza. Tale circostanza non porterà comunque, in nessun caso, ad un rimborso inferiore al minimo garantito (EURO 1.000 di capitale per obbligazione).

Il massimo investimento in Investimenti Attivi (di seguito definiti) è pari al 100% del valore del paniere di fondi.

L'Indice riflette una media ponderata del valore di un portafoglio composto di Investimenti Attivi, Investimenti Cash e di un'Obbligazione Teorica, il cui peso relativo viene modificato ogni giorno in base a quanto prescritto dalla procedura di ribilanciamento giornaliera. La procedura di ribilanciamento giornaliera è tesa alla protezione del capitale inizialmente investito.

L'Indice è denominato in EURO e viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

Alla Data di Godimento, il peso percentuale iniziale degli Investimenti Attivi è posto pari a 19%, il peso percentuale iniziale degli Investimenti Cash è posto pari a 81% e il peso dell'Obbligazione Teorica è pari a 0.

La percentuale massima del valore del portafoglio che potrà essere investita in Investimenti Attivi è pari a 100%.

Gli **Investimenti Attivi** coincidono con un paniere composto dai seguenti fondi Pioneer. I NAV dei fondi sono espressi in Euro. Alla Data di Godimento, a ciascun fondo è assegnato un peso pari alla seguente percentuale del totale degli Investimenti Attivi:

Tabella 1

Società di Gestione	Fondo	ISIN	Peso (%)	Range (%)	
Pioneer	International Bond E	LU0085425030	30%	20%	40%
Pioneer	Core European Equity E	LU0085424579	40%	30%	50%
Pioneer	Japanese Equity E	LU0111923941	5%	0%	10%
Pioneer	Italian Equity E	LU0085424223	20%	10%	30%
Pioneer	US Research E	LU0085424652	5%	0%	10%

Il peso di ciascun fondo è arrotondato alla quarta cifra decimale. I Fondi Pioneer, di cui alla tabella 1, sono armonizzati ed autorizzati alla distribuzione in Italia.

Sulla base dei dati disponibili, alla data di lancio, l'esposizione ad ogni singolo fondo componente l'indice sottostante all'emissione non sarà superiore al 3% del patrimonio del fondo stesso e, considerando anche le quote di tale fondo detenute da altri emittenti a fini di copertura per operazioni similari, non potrà superare il 25%.

Con cadenza trimestrale (il 15 del mese di giugno, il 15 settembre, 15 dicembre e 15 marzo di ogni anno di durata del prestito (di seguito anche le "**Date di Rilevazione**") viene effettuata una verifica dei pesi corrispondenti a ciascun fondo. Se una delle date di verifica cade in un giorno in cui il NAV di almeno un Fondo non viene pubblicato, la verifica viene effettuata, secondo la convenzione Following, il primo giorno in cui siano disponibili tutti i NAV dei fondi. Se il peso di almeno un fondo appartenente al basket degli Investimenti Attivi ha un peso uguale o minore del limite inferiore ovvero uguale o maggiore del limite superiore del Range, allora viene effettuato un ribilanciamento del peso di tutti i fondi tale da riassegnare a ogni fondo il suo Peso Iniziale. A titolo esemplificativo, è sufficiente che il fondo Pioneer International Bond abbia un peso uguale o superiore al 40%, ovvero uguale o inferiore al 20%, perché l'Agente di Calcolo effettui il ribilanciamento.

Gli **Investimenti Cash** coincidono con un paniere composto dai seguenti fondi Pioneer. I NAV dei fondi sono espressi in EURO. Alla Data di Godimento, a ciascun fondo è assegnato un peso pari alla seguente percentuale del totale degli Investimenti Cash:

Tabella 2

Società di Gestione	Fondo	ISIN	Peso (%)
Pioneer	Euro Short-Term E	LU0111930219	0%
Pioneer	Euro Bond E	LU0111930052	100%

Il peso del fondo è arrotondato alla quarta cifra decimale. I Fondi Pioneer, di cui alla tabella 2, sono armonizzati autorizzati alla distribuzione in Italia.

Sulla base dei dati disponibili, alla data di lancio, l'esposizione ad ogni singolo fondo componente l'indice sottostante all'emissione non sarà superiore al 3% del patrimonio del fondo stesso e, considerando anche le quote di tale fondo detenute da altri emittenti a fini di copertura per operazioni similari, non potrà superare il 25%.

Il valore delle quote verrà rilevato presso la società di gestione dei Fondi e sarà quello risultante dal prospetto di calcolo del valore del fondo relativo al giorno di riferimento delle rilevazioni.

Il peso relativo di ciascun fondo contenuto all'interno del paniere degli Investimenti Cash viene modificato dall'Agente di Calcolo in accordo con le seguenti regole:

Tabella 3

Date di variazione	Nuovo peso relativo del fondo Euro Short Term	Nuovo peso relativo del fondo Euro Bond
15.03.2007	25%	75%
15.03.2008	50%	50%
15.03.2009	75%	25%
15.03.2010	100%	0%

Non avverrà alcun ulteriore ribilanciamento del peso relativo del fondo Euro Short-Term fino alla successiva data di variazione.

L'**Obbligazione Teorica** è un'obbligazione con data di scadenza pari a quella del prestito obbligazionario. Si veda il paragrafo "Procedura di ribilanciamento".

Calcolo dell'Indice

Il valore dell'Indice è pari alla somma degli Investimenti Attivi (IA), degli Investimenti Cash (IC) e dell'Obbligazione Teorica (IO), come riportato dalla formula seguente:

$$(1) \quad I_t = IA_t + IC_t + IO_t$$

Gli investimenti Attivi e Cash sono rispettivamente determinati applicando la metodologia di seguito riportata.

Il valore degli Investimenti Attivi è calcolato dall'Agente di Calcolo applicando la seguente formula:

$$(2) \quad IA_t = P_t^{IA} \cdot Q_t^{IA}$$

dove P_t^{IA} indica il valore di ciascuna unità di investimenti Attivi, Q_t^{IA} la quantità degli investimenti Attivi contenuti nell'indice.

Il prezzo unitario degli Investimenti Attivi è determinato secondo la seguente formula:

$$(3) \quad P_t^{IA} = \sum_{i=1}^5 w_{i,t} \cdot NAV_{i,t-}$$

dove

$NAV_{i,t-}$ è l'ultimo valore del NAV disponibile per l'Agente di Calcolo nel momento in cui viene effettuata la procedura di ribilanciamento

$w_{i,t}$ è il numero di quote del fondo i il giorno t contenute nel basket degli Investimenti Attivi.

Il valore degli Investimenti Cash è calcolato dall'Agente di Calcolo con una procedura analoga a quella applicata per gli Investimenti Attivi.

Il valore dell'Obbligazione Teorica è determinato dall'Agente di Calcolo applicando la seguente formula:

$$(4) \quad IO_t = P_t^{IO} \cdot Q_t^{IO}$$

dove P_t^{IO} indica il valore di ciascuna unità di Obbligazione Teorica, Q_t^{IO} la quantità dell'Obbligazione Teorica contenuta nell'Indice.

Il valore dell'Obbligazione Teorica è determinato (in conformità alle prassi finanziarie accettate) considerando il valore medio denaro-lettera delle quotazioni di mercato dei tassi swap in Euro per scadenza equivalente alla vita del Prestito Obbligazionario, così come rilevate dalle principali fonti informative dei mercati finanziari.

Nel caso in cui la composizione dell'Indice sia interamente allocata (100%) sull'Obbligazione Teorica, il peso degli Investimenti Attivi e Cash non potrà più essere superiore a zero.

Procedura di ribilanciamento

La Procedura di Ribilanciamento viene effettuata dall'Agente di Calcolo giornalmente. Può comportare una ridefinizione della composizione dell'Indice e pertanto della sua allocazione nel paniere degli Investimenti Attivi, degli Investimenti Cash e nell'Obbligazione Teorica.

Essa prevede i seguenti punti:

Punto 1

Viene determinato il **valore giornaliero dell'indice** applicando la metodologia descritta al punto "Calcolo dell'Indice".

Punto 2

Viene determinato il valore della variabile "**Delta**", espressa in percentuale, applicando la seguente formula:

$$Delta_t = I_t - L_{\min}$$

dove L_{\min} indica il valore di un'obbligazione teorica che consenta il rimborso del capitale alla scadenza del prestito, nonché il pagamento di una cedola annua pari a 1,10%

Punto 3

Si calcola l'**Indice di Ribilanciamento (IR)** applicando la formula seguente:

$$IR_t = \frac{Delta_t}{I_t \cdot E_t^A}$$

dove E_t^A indica la percentuale degli Investimenti Attivi (come definita nel punto 4. riportato di seguito).

Punto 4

Viene modificato il peso degli Investimenti Attivi all'interno dell'Indice se almeno una delle condizioni a) e b) sotto riportate è soddisfatta. Altrimenti la Procedura di Ribilanciamento giornaliera ha termine.

Condizione a): se il giorno lavorativo t il valore dell'Indice di Ribilanciamento è inferiore o uguale a 22,5%.

Condizione b): se nei 3 giorni lavorativi consecutivi t, t-1 e t-2 il valore dell'Indice di Ribilanciamento è stato superiore o uguale a 32,50%.

Se almeno una delle condizioni riportate al Punto 4 è soddisfatta, la nuova percentuale di Investimenti Attivi viene determinata applicando la seguente formula:

$$E_t^A = \frac{Delta_t \cdot M}{I_t}$$

dove M è pari a 3,64.

La quantità di quote di ciascun fondo inserita o eliminata dall'Indice viene stabilita dall'Agente di Calcolo in base al valore NAVt+ e mantenendo invariato il valore dell'Indice. NAVt+ indica il primo valore del NAV al quale possono essere negoziate le quote del fondo, immediatamente dopo il termine della Procedura di Ribilanciamento.

Una diminuzione del peso degli Investimenti Attivi viene compensata con un aumento del peso degli Investimenti Cash e/o Obbligazione Teorica in accordo con quanto stabilito al Punto 5.

Punto 5

L'allocazione dell'Indice nelle due componenti Investimenti Cash e Obbligazione Teorica viene effettuata secondo la seguente procedura:

a)	$\Delta_t > 2\%$	In questo caso, il peso assegnato all'Obbligazione Teorica è pari a zero.
b)	$1\% < \Delta_t \leq 2\%$	In questo caso, il peso relativo del paniere degli Investimenti Cash è equamente ridistribuito nel paniere stesso e nell'Obbligazione Teorica. Per tutto il periodo in cui la condizione rimarrà soddisfatta non verrà effettuato alcun ulteriore ribilanciamento dei pesi relativi del paniere degli Investimenti Cash e dell'Obbligazione Teorica.
c)	$\Delta_t \leq 1\%$	In questo caso, gli Investimenti Cash vengono eliminati dall'Indice ed il loro peso relativo viene attribuito interamente all'Obbligazione Teorica.

Il passaggio da una condizione alla successiva è definitivo. Più precisamente, se dovesse realizzarsi un passaggio dalla condizione a) alla condizione c), non sarà più possibile allocare i pesi relativi degli Investimenti Cash e dell'Obbligazione Teorica secondo quanto previsto dalla condizione a) o dalla condizione b).

Punto 6

Gli **incrementi dell'Obbligazione Teorica** saranno determinati considerando il tasso lettera delle quotazioni di mercato dei tassi swap in Euro per una scadenza equivalente alla vita residua dell'obbligazione oggetto del Prestito e tenuto conto dell' eventuale coupon annuo previsto dall'obbligazione teorica.

Le **diminuzioni dell'Obbligazione Teorica** saranno calcolate considerando il tasso denaro delle quotazioni di mercato dei tassi swap in Euro per una scadenza equivalente alla vita residua dell'obbligazione oggetto del Prestito e tenuto conto dell' eventuale coupon annuo previsto dall'obbligazione teorica.

Le quotazioni di mercato dei tassi swap sono determinate sulla base della Curva di Riferimento, alla quale viene applicato lo spread denaro/lettera prevalente sul mercato nel momento in cui viene effettuata la Procedura di Ribilanciamento. La Curva di Riferimento è ottenuta su base giornaliera applicando metodologie di valutazione finanziaria tese a rielaborare le informazioni sui tassi di interesse utilizzando i riferimenti dati dai seguenti strumenti finanziari:

Breve termine: tassi money market

Medio termine: prezzi dei contratti futures sul tasso EURIBOR

Lungo termine: tassi swap prevalenti sul mercato interbancario.

Procedura di ribilanciamento straordinaria

Al verificarsi di determinate condizioni di mercato, l'Agente di Calcolo ha facoltà di eseguire una procedura di ribilanciamento straordinaria, secondo i termini descritti nell'articolo "**Eventi straordinari e di turbativa inerenti l'Indice**" del presente Regolamento.

Commissioni di ribilanciamento

Dal valore dell'Indice sarà dedotta su base giornaliera una commissione pari all' 1,10% annuo. Il rateo giornaliero è calcolato utilizzando la convenzione Act/360.

Art. 7 – RENDIMENTO NOMINALE ANNUO LORDO

Il rendimento nominale annuo lordo varia in relazione all'andamento dell'Indice durante la vita del titolo, con un minimo risultante dalla differenza tra prezzo d'emissione e prezzo di rimborso pari all'1.03% nominale annuo lordo (0.90% nominale annuo netto).

Art. 8 - MODALITA' DI RIMBORSO DEL PRESTITO E RELATIVE PROCEDURE

Il Rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato in un'unica soluzione e senza alcuna deduzione per spese in data 15 marzo 2011 al 100% del valore nominale e cioè EURO 1.000 per ogni Obbligazione. A partire da tale data le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

In nessun caso le Obbligazioni potranno essere rimborsate ad un valore inferiore al loro valore nominale.

Il rimborso delle obbligazioni avrà luogo per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario maturasse in un giorno non lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che si oltrepassi il mese in corso, nel qual caso si procederà a ritroso, senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive ovvero la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti (Act/360 Modified Following-unadjusted). Per Giorno Lavorativo s'intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) è operativo.

Art. 9 - REGIME FISCALE

Redditi di capitale:

agli interessi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile – nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 con le modifiche apportate all'art. 12 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e dagli art. 44 e 45 del Decreto Legislativo 12 dicembre n. 344/2003 – l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Regime fiscale per i soggetti non residenti

I proventi sono soggetti a ritenuta del 12,50%.

Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 del comma 1 del Decreto Legislativo 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni.

Tassazione delle plusvalenze:

le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 67 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo il regime ordinario di cui all'art. 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo.

Regime fiscale per i soggetti non residenti

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n.461 non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR percepiti o sostenuti da:

- soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti e semprechè tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
- Enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia.

Art. 10 - EVENTI STRAORDINARI E DI TURBATIVA INERENTI L'INDICE

Eventi Straordinari relativi ai fondi che compongono l'Indice

Per "Evento Straordinario" s'intende il verificarsi di circostanze tali da modificare le caratteristiche e/o la natura del/dei fondi che ne sono oggetto. A titolo indicativo, e comunque non esaustivo, possono costituire un Evento Straordinario:

- Variazioni del regolamento del fondo e/o delle relative caratteristiche o finalità;
- Modifica delle commissioni relative alle operazioni di riscatto o sottoscrizione delle quote del fondo ovvero al calcolo del relativo valore unitario della quota;
- Liquidazione del fondo o ritiro di autorizzazione o di registrazione da parte del relativo organismo di regolamentazione;
- Fusione o incorporazione del fondo con un altro;
- Insolvenza, liquidazione, fallimento o analoghe procedure relative al fondo o alla società incaricata della gestione.

Nel caso in cui uno o più fondi siano oggetto di un Evento Straordinario, l'Agente di Calcolo a suo insindacabile giudizio apporgerà all'Indice le modifiche e gli aggiustamenti ritenuti necessari in conformità alla prassi di mercato, in relazione alle caratteristiche dell'Evento Straordinario.

Eventi di Turbativa del mercato

Il termine "Evento di Turbativa di Mercato" indica, con riferimento all'Indice: (i) ogni circostanza in cui, in relazione a uno o più fondi fra quelli che compongono l'Indice, si verifichi una sospensione nel calcolo del valore della quota (NAV); (ii) il verificarsi di circostanze straordinarie, quali a titoli indicativo eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sulla rappresentatività dei valori dell'Indice.

Nel caso in cui alla Data di Godimento o in una delle Date di Rilevazione, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Turbativa di Mercato, tale Data di Rilevazione verrà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo in cui tale evento sia cessato. Tale Data di Rilevazione in nessun caso può essere posticipata oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Data di Rilevazione originariamente stabilita. Nel caso in cui l'Evento di Turbativa persista in tale quinto Giorno Lavorativo successivo alla data di Rilevazione originaria, l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il valore dell'Indice, secondo il proprio equo apprezzamento, e comunque tenendo conto dei valori più recenti rilevati per l'Indice, nonché dell'impatto prodotto dall'Evento di Turbativa medesimo sui valori degli strumenti finanziari che compongono l'Indice.

Art. 11- SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. Ai fini del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale si farà riferimento alla convenzione "Modified Following Business Day Convention" (cioè, qualora una data di pagamento ricadesse in un giorno non lavorativo, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento).

Art. 12 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.

Art. 13 - MERCATI DI NEGOZIAZIONE

È prevista la Negoziazione presso il sistema di Scambi Organizzati Euro TLX®. "EuroTLX" è gestito da TLX S.p.A., società attualmente controllata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit.

Art. 14- GARANZIE

Banche Popolari Unite S.c.r.l. (di seguito anche "BPU") con sede in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8, avente rating A-/A2/A-, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente, a prima richiesta e con rinuncia ad eccepire eccezioni, a

garantire ai portatori del Prestito Obbligazionario in oggetto, l'esatto e pieno adempimento degli obblighi di pagamento previsti nel presente Regolamento.

L'obbligo di pagamento da parte di BPU e pertanto l'escussione della Garanzia sorgerà a seguito di qualsiasi mancato pagamento da parte di Centrobanca di ogni somma dovuta in relazione al presente prestito obbligazionario, sia per interessi che per capitale.

Il pagamento delle somme da parte di BPU in esecuzione degli obblighi derivanti dalla garanzia sarà disposto –essendo il Prestito Obbligazionario soggetto alla gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs 24 Giugno 1998 n. 213 - per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.a.

Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 15 - AGENTE PER IL CALCOLO

UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (di seguito anche "UBM") opererà quale Agente di Calcolo ai fini della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Art. 16 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell' Emittente agli Obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 17 - VARIE E FORO COMPETENTE

Il Prestito Obbligazionario e le Obbligazioni sono regolate esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizioni che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente.

Il presente regolamento è composto da n° 7 pagine.